



BANCA CENTRALE EUROPEA
EUROSISTEMA

IT

ECB-PUBLIC

INDIRIZZO (UE) YYYY/XX DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del [giorno mese] 2016

sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi

([BCE/YYYY/XX])

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi¹, e in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 5, lettere a) e c),

considerando quanto segue:

- (1) La Banca centrale europea (BCE) è responsabile del funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU). Essa sorveglia il funzionamento del sistema per garantire la coerente applicazione di standard di vigilanza elevati e la coerenza dei risultati della vigilanza negli Stati membri partecipanti. LA BCE può emanare indirizzi nei confronti delle autorità nazionali competenti (ANC), in conformità ai quali le ANC sono tenute a esercitare i compiti in materia di vigilanza e adottare le decisioni di vigilanza.
- (2) La BCE è tenuta ad assicurare l'applicazione coerente dei requisiti prudenziali per gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17)².
- (3) In quanto autorità competente ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE ha esercitato un certo numero di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/445 della Banca centrale europea (BCE/2016/4)³ per gli enti creditizi classificati come significativi.

* Tale numero verrà attribuito dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea quando la decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

1 GU L 287 del 29.10.2013, p. 63.

2 Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

3 Regolamento (UE) 2016/445 della Banca centrale europea, del 14 marzo 2016, sull'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione (BCE/2016/4) (GU L 78 del 24.3.2016, pag. 60).

- (4) Sebbene in relazione agli enti meno significativi l'esercizio delle pertinenti opzioni e discrezionalità competa principalmente alle ANC, il ruolo di supervisione generale assolto dalla BCE nell'ambito dell'MVU le consente di promuovere il coerente esercizio di opzioni e discrezionalità sia in relazione a enti significativi, sia, se del caso, ad enti meno significativi. Ciò assicura che (a) la vigilanza prudenziale di tutti gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti sia attuata in modo coerente ed efficace, (b) il corpus unico di norme per i servizi finanziari sia applicato in modo coerente a tutti gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti e (c) tutti gli enti creditizi siano sottoposti ad una vigilanza della qualità più elevata.
- (5) Al fine di bilanciare l'esigenza della coerente applicazione degli standard di vigilanza a enti significativi e meno significativi, da un lato, con l'applicazione del principio di proporzionalità, dall'altro, la BCE ha individuato, tra quelle esercitate nel Regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4), talune opzioni e discrezionalità che dovrebbero essere esercitate nello stesso modo dalle ANC nella vigilanza sugli enti meno significativi.
- (6) Le opzioni e discrezionalità riconosciute alla autorità competenti con riferimento ai requisiti in materia di fondi propri e a quelli patrimoniali ai sensi degli articoli 89, paragrafo 3, 178, paragrafo 1, lettera b), e 282, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, nonché delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 471, paragrafo 1, e dell'articolo 478, paragrafo 3, lettere a) e b), del medesimo regolamento, incidono sul livello e sulla qualità dei fondi propri e sui coefficienti patrimoniali degli enti meno significativi. Un'applicazione prudente e coerente di tali opzioni e discrezionalità è necessaria per diverse ragioni. Essa assicurerà che (a) i rischi relativi alle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario siano adeguatamente fronteggiati, (b) la definizione di default sia utilizzata in modo coerente con riferimento all'adeguatezza e alla comparabilità dei requisiti in materia di fondi propri, e (c) i requisiti in materia di fondi propri per operazioni con un profilo di rischio non lineare o per componenti pagamento e operazioni con titoli di debito sottostanti per le quali gli enti non possono determinare il coefficiente delta o la durata finanziaria modificata siano calcolati in modo prudente. L'applicazione armonizzata di disposizioni transitorie relative alla detrazione di partecipazioni in imprese di assicurazione e di attività fiscali differite, assicurerà l'applicazione della definizione più rigorosa di patrimonio di vigilanza, introdotta dal Regolamento (UE) n. 575/2013, da parte di tutti gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti entro un congruo lasso di tempo.
- (7) Le opzioni e le discrezionalità relative all'esenzione delle esposizioni dall'applicazione dei limiti delle grandi esposizioni di cui all'articolo 395, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero essere applicate in modo uniforme sia agli enti significativi che a quelli meno significativi per garantire parità di condizioni agli enti creditizi negli Stati membri partecipanti, limitare i rischi di concentrazione derivanti da specifiche esposizioni e garantire l'applicazione degli stessi standard minimi nell'MVU per la valutazione del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 3, del medesimo regolamento. In particolare, dovrebbero essere limitati i rischi di concentrazione derivanti dalle obbligazioni garantite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo

⁴ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

129, paragrafi 1, 3 e 6, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e dalle esposizioni verso, o esposizioni garantite da, amministrazioni regionali o autorità locali di Stati membri, laddove a tali crediti sia assegnata una ponderazione del rischio del 20 per cento ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013. Per esposizioni infragruppo, comprese partecipazioni di vario tipo, è necessario assicurare che la decisione di esentare completamente tali esposizioni dall'applicazione dei limiti delle gradi esposizioni sia basata su una valutazione approfondita come precisato nell'allegato I al Regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2014/4). È giustificata l'applicazione di criteri comuni per valutare se un'esposizione, comprese partecipazioni di vario tipo, nei confronti di enti creditizi regionali o centrali cui l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete (network) in virtù di disposizioni di legge o statutarie e che sono incaricati, in applicazione delle predette disposizioni, della compensazione della liquidità nell'ambito della rete, soddisfi le condizioni di esenzione dai limiti delle grandi esposizioni come specificato nell'allegato II al Regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4). Tale applicazione dovrebbe assicurare il trattamento uniforme di enti significativi e meno significativi associati nell'ambito della stessa rete. L'esercizio delle opzione di cui all'articolo 400, paragrafo 2, del Regolamento n. 575/2013 come previsto nel presente Indirizzo dovrebbe applicarsi soltanto se lo Stato membro interessato non ha esercitato l'opzione di cui all'articolo 493, paragrafo 3, del Regolamento n. 575/2013.

- (8) Le opzioni e le discrezionalità concesse dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 24, paragrafi 4 e 5, del Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione⁵ per il calcolo dei deflussi dai depositi al dettaglio stabili coperti da un sistema di garanzia dei depositi (SGD), ai fini del calcolo dei requisiti di copertura della liquidità dovrebbero essere esercitate in modo uniforme per gli enti creditizi significativi e quelli meno significativi al fine di assicurare parità di trattamento degli enti creditizi nello stesso SGD.

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente indirizzo specifica talune opzioni e discrezionalità di applicazione generale conferite alle autorità competenti ai sensi del diritto dell'Unione in materia di requisiti prudenziali, il cui esercizio da parte delle ANC in relazione a enti meno significativi deve essere pienamente allineato all'esercizio da parte della BCE delle relative opzioni e discrezionalità di cui al Regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4).

⁵ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente indirizzo si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) e all'articolo 3 del Regolamento delegato (UE) n. 2015/61.

CAPO II

ESERCIZIO DI OPZIONI E DISCREZIONALITÀ IN RELAZIONE A ENTI MENO SIGNIFICATIVI CHE RICHIEDONO L'INTEGRALE ALLINEAMENTO CON LA NORMATIVA APPLICABILE AGLI ENTI SIGNIFICATIVI

SEZIONE I***Fondi propri****Articolo 3*

Articolo 89, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013: ponderazione del rischio e proibizione delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario

Le ANC esercitano l'opzione relativa alla ponderazione del rischio e alla proibizione delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario di cui all'articolo 89, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione agli enti meno significativi in conformità all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4).

SEZIONE II***Requisiti patrimoniali****Articolo 4*

Articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 575/2013: default di un debitore

Le ANC esercitano l'opzione relativa al default di un debitore di cui all'articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione agli enti meno significativi in conformità all'articolo 4 del Regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4).

Articolo 5

Articolo 282, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 575/2013: insiemi di attività coperte

Le ANC esercitano l'opzione relativa agli insiemi di attività coperte di cui all'articolo 282, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione agli enti meno significativi in conformità all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4).

SEZIONE III
Grandi esposizioni

Articolo 6

Articolo 400, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013: esenzioni

Le ANC esercitano l'opzione relativa alle esenzioni di cui all'articolo 400, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione agli enti meno significativi in conformità all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4) inclusi i relativi allegati.

SEZIONE IV
Liquidità

Articolo 7

Articolo 24, paragrafi 4 e 5, del Regolamento delegato (UE) 2015/61: deflussi dai depositi stabili al dettaglio

Le ANC esercitano l'opzione relativa ai deflussi dai depositi stabili al dettaglio di cui agli articolo 24, paragrafi 4 e 5 del Regolamento delegato (UE) 2015/61 in relazione agli enti meno significativi in conformità all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4).

SEZIONE V

Disposizioni transitorie del Regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 8

Articolo 471, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013: esenzione dalla deduzione di partecipazioni nelle imprese di assicurazioni dagli elementi del capitale primario di classe 1

Le ANC esercitano l'opzione relativa all'esenzione dalla deduzione di partecipazioni nelle imprese di assicurazioni dagli elementi del capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 471, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione agli enti meno significativi in conformità all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4).

Articolo 9

Articolo 478, paragrafo 3, lettere a) e b), del Regolamento (UE) n. 575/2013: percentuali applicabili per la deduzione dagli elementi di capitale primario di classe 1 di investimenti significativi in soggetti del settore finanziario e di attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura

Le ANC esercitano l'opzione relativa alle percentuali applicabili per la deduzione dagli elementi di capitale primario di classe 1 di investimenti significativi in soggetti del settore finanziario e di attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura di cui all'articolo 478, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n.

575/2013 in relazione agli enti meno significativi in conformità all'articolo 19 del Regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4).

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Efficacia e attuazione

1. Gli effetti del presente Indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle ANC.
2. Le ANC si conformano al presente indirizzo dal 1° gennaio 2018, ad eccezione dell'[articolo 7] al quale si conformano dal 1° gennaio 2019.

Articolo 11

Destinatari

Le ANC degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il [data mese AAAA].

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI